

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AGNELLI** Arduino, **BISSI**, **BAUSI** e **BERNARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1989

Modifica della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 aprile 1985, n. 135, nel riordinare tutta la materia della liquidazione degli indennizzi ai cittadini italiani che hanno perduto i loro beni nei territori soggetti alla sovranità italiana, compresa la zona B dell'ex territorio libero di Trieste, o all'estero, non ha tenuto conto che il carattere poliennale di applicazione avrebbe determinato delle disparità di trattamento tra i cittadini aventi diritto, cioè tra quelli che vedevano liquidati o riliquidati i propri indennizzi nei primi anni di applicazione della legge e quelli che, per esigenze burocratiche, amministrative o di bilancio, vedevano liquidati o riliquidati i loro beni per ultimi.

Vero è che globalmente la legge prevedeva un'applicazione quinquennale, ma, oggi, a

distanza di quasi quattro anni, ci si è accorti di quanti problemi essa è fonte.

Per liquidare o riliquidare, con il ritmo attuale dell'*iter* burocratico, le pratiche degli aventi diritto ci vorranno altri dieci-quindici anni. Ciò sia per la mancanza di personale adeguato negli uffici competenti, sia per la serie di passaggi che l'*iter* di ogni pratica deve completare.

L'ufficio stime per le relazioni finanziarie con l'estero ha un *iter* piuttosto lungo per effettuare le valutazioni, dovendo applicare i coefficienti in rapporto ai valori di comune commercio correnti sui mercati in epoca immediatamente precedente ai provvedimenti adottati dalle autorità dei Paesi ove sono avvenute le nazionalizzazioni.

Ciò comporta evidentemente sopralluoghi da parte del suddetto organo tecnico e del Ministero del tesoro per la ricerca di dati di mercato, Paese per Paese, per stabilire i parametri di valutazione.

Le commissioni interministeriali ricevono quindi le pratiche dopo un certo numero di anni. Esse si riuniscono tre volte al mese, salvo quelle per la zona B e per i territori ceduti alla Jugoslavia, che si riuniscono da sei a otto volte al mese. Dette commissioni si riuniscono periodicamente dalla metà di settembre alla metà di luglio con lunghe interruzioni per i periodi estivi, natalizi e pasquali.

Quindi le sedute per l'esame delle pratiche sono circa trenta all'anno per ogni Paese, salvo le sedute in cui le commissioni, per la mancanza del numero legale, non possono deliberare. A tale ridotta situazione lavorativa delle commissioni, si aggiunge - cosa nuova nei vari comparti dell'Amministrazione - la mancanza o la ridotta presenza nelle divisioni di competenza del Tesoro del personale preposto per la lavorazione delle pratiche e la emissione dei mandati, che arriva anche tre anni dopo la decisione delle commissioni.

Da quanto sopra chiarito si deduce che, malgrado la buona volontà del legislatore di chiudere entro il 1990 la partita degli indenniz-

zi con la legge n. 135 del 5 aprile 1985, indennizzi che si trascinano da quarantacinquanta anni, all'atto pratico non si riesce a soddisfare le giuste aspettative di tanti cittadini italiani che ne hanno diritto.

Ci troviamo quindi, onorevoli Senatori, nella necessità di ampliare nel tempo l'applicazione della legge n. 135 del 5 aprile 1985, di richiedere lo sveltimento, dove possibile, dei tempi di definizione delle pratiche e di prevedere dei nuovi coefficienti di rivalutazione essendo quelli attuali del tutto inadeguati, non rispondenti ad alcun valore che possa essere considerato - anche lontanamente, anche impropriamente - «di mercato».

Le liquidazioni e le riliquidazioni conseguenti finiscono con l'aver non il carattere di ripristino del bene, come intenderebbe la legge, ma quello di obolo, di carità per gli aventi diritto.

Necessita quindi che i problemi vengano affrontati finalmente in base a criteri di valutazione che abbiano per lo meno una qualche (se pur lontana) congruità rispetto ai beni materiali perduti. I nuovi coefficienti dovrebbero poi essere adeguati sia al lungo tempo trascorso, sia a quello che dovrà ancora trascorrere per le liquidazioni e riliquidazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'organico del personale delle Direzioni XIX, XX e XXI del Ministero del tesoro, addetto alle liquidazioni ed alle riliquidazioni degli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, viene adeguato alle esigenze di maggiore rapidità nell'evasione delle pratiche. I competenti Ministeri emaneranno gli appositi provvedimenti per distaccare, per il tempo strettamente necessario, presso gli uffici preposti alle operazioni di liquidazione e riliquidazione degli indennizzi il maggiore organico necessario in misura pari ad almeno il 50 per cento di quello attualmente operante nei citati uffici.

2. Le commissioni interministeriali competenti per materia verbalizzeranno entro un mese dalla riunione le loro decisioni. Nei due mesi successivi gli uffici competenti del Ministero del tesoro renderanno note le decisioni agli interessati e al massimo entro tre mesi dall'avvenuta comunicazione prepareranno i relativi decreti di liquidazione o riliquidazione degli indennizzi.

Art. 2.

1. I coefficienti indicati nella legge 5 aprile 1985, n. 135, sono moltiplicati per 2,5 fino ad un importo globale complessivo di liquidazione dell'indennizzo pari a cinque miliardi.

2. La cifra eccedente tale somma beneficerà di un coefficiente di rivalutazione dello 0,50. Le pratiche liquidate prima dell'entrata in vigore della presente legge verranno riliquidate a partire dal 1992.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.